



# TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

## PRESIDENZA

Viale Mario Milazzo, n° 218 - Caltagirone (CT)

Tel. n° 0933.369.111 - Fax 0933.53002

Pec: [prot.tribunale\\_caltagirone@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale_caltagirone@giustiziacert.it)

Prot.

**Ministero della Giustizia**

**Tribunale di CALTAGIRONE**

USCITA - 12/12/2019 16:06:46 - 0003185



Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati  
di Catania, Caltagirone, Ragusa e  
Siracusa

Al Presidente della Corte d'Appello di  
CATANIA

[prot.ca.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.catania@giustiziacert.it)

Alla Procura Generale  
presso la Corte d'Appello di Catania

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Caltagirone

Al Sindaco del Comune di RAMACCA

[postmaster@pec.comunediramacca.it](mailto:postmaster@pec.comunediramacca.it)

[segreteriaindacoramacca@gmail.com](mailto:segreteriaindacoramacca@gmail.com)


OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE DI SOSPENSIONE DEI TERMINI  
PROCESSUALI PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL  
GIUDICE DI PACE DI RAMACCA.

Si trasmette in allegato il decreto ministeriale relativo all'oggetto.

Si raccomanda ai Consigli degli Ordini degli Avvocati in indirizzo di dare la massima diffusione del suddetto decreto.

Si onera il Comune di Ramacca di affiggere una copia del decreto all'esterno dei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Caltagirone, 12 dicembre 2019



Il Presidente del Tribunale di Caltagirone  
Dott.ssa Giovanna Scibilia

4.



## Al Ministro della Giustizia

vista la nota del Presidente del Tribunale di Callagirone del 6 dicembre 2019, dalla quale risulta che il Comune di Ramacca, con ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato inagibili i locali che ospitano gli Uffici del giudice di pace e interdetto l'accesso agli stessi dal 6 dicembre 2019 fino a data da destinarsi;

vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, *"Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato"* sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina *"l'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari"*;

ritenuto che, essendo il mancato funzionamento del predetto Ufficio giudiziario ancora in corso, possa essere allo stato disposta unicamente la sospensione dei termini di decadenza scadenti dal 6 dicembre 2019, con riserva di disporre, successivamente al ripristino della funzionalità dell'Ufficio, la proroga dei medesimi termini per il periodo di 15 giorni previsto dalla legge,

### DECRETA

in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Ramacca dal 6 dicembre 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti da tale data sono sospesi.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 DIC. 2019

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER LA POLITICA DELLA PUNIZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA PUNIZIONE CIVILE  
PER CONSENTIMENTO



Roma, li 11 DIC. 2019

*[Handwritten signature]*

M\_DG-Tribunale di CALLAGIRONE - Prot. 11/12/2019.0003169.E